




IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Antonio Di Marco Presidente

dott. Fabio Regolo Giudice rel.

dott. Nadia Zampogna Giudice



ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo di:

Lo Schiavo Antonio e Figli s.a.s. di Lo Schiavo Giuseppe con sede in Vibo Valentia, via De Gasperi 107 - PI 01534560790 -

- Ricorrente -

Nei confronti di

COMMISSARIO GIUDIZIALE dott. Augusto Gomez De Ayala

FATTO E DIRITTO

OMISSIS

La società "Lo Schiavo Antonio & Figli S.a.s. di Lo Schiavo Giuseppe" con sede in Vibo Valentia, alla contrada Libanio o Silica s.n.c., c.f. / p.I.V.A. / iscrizione al Registro delle imprese di Vibo Valentia sotto il n. 01534560790, nella persona del

Tribunale di Vibo Valentia

soddisfatti nella misura del 30%, fatta eccezione per il finanziatore che andrebbe a prendere il 25%, tutto a danno dei privilegiati cui, viceversa in caso di fallimento, andrebbe accreditata l'intera massa attiva disponibile.

Considerato però che non vi sono altri beni oltre quelli messi a disposizione dalla proponente, preso atto del deprezzamento delle merci alluvionate e del presumibile valore di realizzo delle restanti giacenze di magazzino, tenuto conto delle lungaggini di una procedura revocatoria e delle considerazioni di cui al capoverso precedente, il sottoscritto ritiene che rispetto a quella concordataria la procedura di fallimento non apporterebbe sostanziali vantaggi economici ai creditori chirografari.

19 - Conclusioni

Per tutte le ragioni ed osservazioni sopra esposte, pur considerando che interventi liquidatori relativi alla cessione degli immobili non si basano su accordi contrattuali che in qualche modo consentano di stimare flussi di cassa sicuri, il sottoscritto Commissario Giudiziale propende per l'ipotesi del concordato preventivo, considerato che tale procedura, meno farraginoso di quella di fallimento, ormai avviata dovrebbe pervenire alla sua chiusura in tempi più brevi".

Verificata, pertanto, la regolarità della procedura e l'esito della votazione;


rigettata in quanto inammissibile e comunque infondata l'opposizione avanzata da Brissa Antonio;

ritenuto opportuno nominare un liquidatore giudiziale che abbia i requisiti per la nomina a curatore, né apparendo opportuna la nomina di un soggetto che non presenti alcuna alterità rispetto all'impresa concordataria;

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 182 l.f., così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto Lo Schiavo Antonio e Figli s.a.s. di Lo Schiavo Giuseppe con sede in Vibo Valentia, via De Gasperi 107 - PI 01534560790 -
- 2) nomina Liquidatore Giudiziale l'Avv. Maria Caterina Colica del foro di Vibo Valentia;
- 3) emana le seguenti disposizioni esecutive:
 - a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominando Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (vendita competitiva di tutti i beni e riscossione dei crediti nei confronti dei terzi) e dei tempi previsti che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet del sistema FALCO;
 - b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
 - c) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
 - d) il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del portale Falco riservata ai creditori;
 - e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i



- prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale e corredato del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del portale FALCO riservata ai creditori;
- h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del portale FALCO riservata ai creditori;
- i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;
- j) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.



- 4) riserva al G.D., previa sottoposizione dei nominativi da parte del Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f. :
- 5) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f.

Dispone

che la cancelleria archivi il fascicolo di prefallimentare RG 56 del 2012 per intervenuta omologa del concordato preventivo

Così deciso in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 4 Luglio 2013

Il Presidente
Antonio Di Marco

Il Giudice Delegato
Fabio Ragolo

